

Guida ai Permessi ex lege 104/1992 *COVID-19*



A cura dell'Ufficio Studi

UNITA' SINDACALE
Falcri – Silcea - Sinfub

UNISIN
UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

Permessi ex lege 104/92

COVID - 19

BENEFICIARI

Lavoratori dipendenti del settore privato cui è stato riconosciuto il diritto a fruire dei permessi ex lege 104/92, art. 33:

- comma 3 <<Lavoratore ... che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti ...>>;
- comma 6 <<La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 ...>>.

PERMESSI

12 (dodici) giorni complessivi aggiuntivi rispetto ai 3 (tre) giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, art. 33, c.3: <<... il lavoratore dipendente ... ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.>>

TOTALE GIORNI

I giorni complessivamente spettanti per i mesi di marzo-aprile sono 18 (diciotto):

- 3 giorni ordinari marzo 2020
- 3 giorni ordinari aprile 2020
- 12 giorni straordinari "COVID-19"

SCADENZA

I 12 (dodici) giorni complessivi potranno/dovranno essere fruiti nell'arco dei mesi di marzo – aprile 2020

Permessi ex lege 104/92

COVID - 19

MODALITA'

Le 12 (dodici) giornate possono essere fruite in maniera:

- continuativa: dodici giorni consecutivi (tutti a marzo, oppure ad aprile oppure a cavallo dei due mesi)
- frazionata: più periodi non consecutivi, anche in mesi diversi (marzo / aprile)
- a giornata intera
- a ore

CUMULABILITA'

Nel caso in cui un lavoratore dipendente del settore privato assista più persone, egli avrà diritto di cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi "COVID-19" per ciascun assistito.

Nel caso ad esempio di lavoratore che assiste due persone, egli avrà diritto -oltre agli ordinari 3 (tre) giorni di permesso mensile per il mese di marzo e 3 (tre) giorni per il mese di aprile- a 12 (giorni) "COVID-19" per il primo soggetto assistito e 12 (dodici) giorni "COVID-19" per il secondo soggetto assistito.

LAVORATORE DISABILE

I permessi "COVID-19" sono riconosciuti con le stesse regole e modalità sin qui descritte (3+3+12) anche ai lavoratori disabili. Questi ultimi, se a loro volta assistono un altro soggetto disabile, hanno diritto di cumulare i propri permessi complessivamente spettanti (3+3+12) con quelli derivanti dall'assistenza all'altro soggetto disabile (3+3+12).

Permessi ex lege 104/92

COVID - 19

DOMANDA

Lavoratore già autorizzato alla fruizione dei permessi

In questo caso il lavoratore NON dovrà presentare una nuova domanda all'INPS per la fruizione dei permessi "COVID-19", e potrà già utilizzare i permessi aggiuntivi.

Lavoratori con domanda in corso non ancora autorizzata

In questa caso, invece, i lavoratori dovranno presentare una NUOVA domanda all'INPS con le modalità previste per la richiesta di permesso ordinario.

Il conseguente provvedimento di autorizzazione sarà ritenuto valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni. La fruizione delle giornate aggiuntive, che devono necessariamente rientrare nei mesi di marzo – aprile 2020, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

NOTE

UNITA' SINDACALE Falcri - Silcea – Sinfub

NOTE

La Guida è stata redatta sulla scorta della seguente normativa:

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "CURA ITALIA" (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)
- Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020
- Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- Messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007
- Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018

La presente Guida costituisce un semplice ausilio all'utilizzo dei c.d. Permessi Straordinari ex *legge 104/92* "Covid-19", e non può in alcun caso ritenersi sostitutiva della normativa che li disciplina.